COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1989

concernente un piano di aiuto previsto dal governo tedesco a favore di un contratto di costruzione navale per il quale vi è concorrenza fra cantieri di differenti Stati membri

(il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/223/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver sollecitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi di questa disposizione,

vista la direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

I

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale (1), il governo olandese, con telex del 24 giugno 1987, ha chiesto alla Commissione di intervenire in un caso di aiuti nel quale vi è concorrenza fra cantieri di differenti Stati membri relativamente ad un contratto di costruzione di una nave cisterna per il trasporto di vino di 1 700 t di stazza lorda compensata per conto dell'armatore tedesco Paul Häse KG.

Contemporaneamente, il governo olandese ha informato la Commissione della propria intenzione di concedere un aiuto alla produzione direttamente connesso al contratto a favore del cantiere olandese in gara per il contratto in questione.

Quando è emerso che l'altro Stato membro che partecipava alla gara era la Germania, la Commissione ha chiesto a questo Stato membro di notificarle l'aiuto che esso intendeva concedere a favore del relativo cantiere nazionale in gara richiamandone l'attenzione sul fatto che il piano di aiuti non poteva essere applicato senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Il governo tedesco ha risposto con nota verbale del 2 luglio 1987, con la quale ha informato la Commissione di non prevedere in tale fase alcun aiuto per il cantiere tedesco in gara per il suddetto contratto.

Nella dichiarazione relativa alla 1136ª riunione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1986, la Commissione ha affermato che nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 87/167/CEE, in caso di notifiche di proposte di aiuto a cantieri di differenti Stati membri in concorrenza per una stessa commessa essa autorizzerà, secondo la procedura dell'articolo 93 del trattato, solo il livello minimo di aiuti, a meno che risulti necessario un livello di aiuti superiore, nell'ambito del massimale, per assicurare che il contratto rimanga all'interno della Comunità.

Era evidente che l'intensità dell'aiuto notificato dal governo olandese superava quella del governo tedesco in quanto quest'ultimo, in quel momento, non prevedeva la concessione di alcun aiuto.

Per tale ragione la Commissione, con lettera del 3 agosto 1987, ha informato il governo olandese in merito al livello di aiuti previsto dal governo tedesco. Contemporaneamente essa ha chiesto a quest'ultimo di confermare definitivamente l'intenzione di non concedere alcun aiuto per il contratto in questione.

Successivamente, il 20 agosto 1987, il governo olandese ha informato la Commissione di essersi allineato al livello di aiuti del governo tedesco rinunciando, quindi, a concedere l'aiuto. La corrispondente conferma da parte del governo tedesco è stata fornita con nota verbale del 26 agosto 1987.

Di fronte a queste premesse la Commissione, ha informato con lettera del 24 novembre 1987 i due Stati membri interessati di avere appurato che il contratto in questione non era oggetto di alcun piano di aiuti e che di conseguenza essa non aveva motivo di intervenire ulteriormente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 87/167/CEE.

Con nota verbale del 10 giugno 1988 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che esso intendeva concedere in definitiva un aiuto alla produzione direttamente connesso al contratto a favore del cantiere tedesco

(1) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

in gara, equivalente al 16,6 % del valore contrattuale al netto dell'aiuto. In tale occasione il governo tedesco ha inoltre fatto riferimento ad una offerta concorrente proveniente da un paese terzo. Infine esso ha informato la Commissione che il cantiere tedesco in questione si era aggiudicato il contratto concluso il 10 agosto 1987.

È risultato evidente che la nuova notifica presentata dal governo tedesco era dovuta a un mutamento delle circostanze nel corso della gara per il contratto, circostanze sulla cui base la Commissione aveva in precedenza chiuso il caso. L'impegno del governo olandese di non concedere alcun aiuto relativamente al contratto era pertanto sempre valido.

Sebbene l'offerta del cantiere del paese terzo contenesse un prezzo inferiore a quello dei cantieri olandese e tedesco, la Commissione ha accertato che l'applicazione da parte del governo tedesco di un livello di aiuti superiore a quello del governo olandese non aveva l'effetto di rendere il prezzo di offerta del cantiere tedesco più competitivo di quello del cantiere olandese. Di conseguenza non era necessario un livello superiore di aiuto per mantenere il contratto all'interno della Comunità.

Con lettera del 25 luglio 1988 pertanto, la Commissione, ha informato i governi tedesco e olandese che essa aveva avviato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 87/167/CEE, la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti del piano di aiuti previsto dal governo tedesco, invitando contemporaneamente entrambi i governi a presentare osservazioni.

Gli altri Stati membri sono stati invitati a presentare osservazioni con lettera 3 gennaio 1989. Tale decisione è stata notificata ai terzi interessati diversi dagli Stati membri, con pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (1).

II

Il governo tedesco ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione con nota verbale del 17 agosto 1988, sostenendo che non esisteva una situazione di concorrenza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della summenzionata direttiva, in quanto le navi rispettivamente oggetto delle offerte dei due cantieri non erano comparabili fra loro a causa delle notevoli differenze nelle caratteristiche tecniche delle stesse. La ragione per cui il prezzo offerto dal cantiere tedesco era superiore a quello del cantiere olandese risiedeva nel fatto che le prestazioni della nave offerta dal primo superavano quelle della nave olandese.

Con nota verbale del 13 dicembre 1988, il governo tedesco ha informato la Commissione che il cantiere olandese non aveva partecipato alle fasi finali della gara per il contratto.

Con telex del 2 settembre 1988 il governo olandese, condividendo la decisione della Commissione di avviare la procedura, ha sottolineato l'importanza di mantenere il livello dell'aiuto a zero.

Rispondendo alla richiesta della Commissione di presentare osservazioni sull'affermazione del governo tedesco, secondo il quale il cantiere olandese non aveva partecipato a tutte le fasi della gara, il governo olandese ha ribadito con lettera del 9 febbraio 1989 che il cantiere olandese aveva partecipato alla gara fino all'ultima fase.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati diversi dagli Stati membri non hanno presentato osservazioni in merito alla decisione della Commissione.

III

L'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva summenzionata è informato al principio di impedire che gli aiuti falsino la concorrenza fra cantieri di differenti Stati membri. Nella sua dichiarazione a verbale in merito all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 87/167/CEE, riportata nel verbale della 1136ª riunione del Consiglio dei ministri, del 22 dicembre 1986, la Commissione ha affermato che, nell'esercizio dei suoi poteri in relazione alle notifiche di proposte di aiuti a cantieri di Stati membri diversi in concorrenza per la stessa commessa, essa autorizzerà, secondo la procedura dell'articolo 93 del trattato, solo il livello di aiuto minimo, a meno che risulti necessario un livello superiore di aiuti nell'ambito del massimale, per assicurare che il contratto rimanga all'interno della Comunità e, nel contempo non ammetterà che il contratto stesso venga inserito nella base di calcolo per gli altri aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

Il livello d'aiuto proposto dal governo tedesco supera quello del governo olandese. Il fatto che un paese terzo abbia offerto un prezzo inferiore a quello di entrambi i cantieri comunitari non giustifica, nella fattispecie, l'applicazione di un livello superiore di aiuto, in quanto questo non ha l'effetto di rendere più competitiva l'offerta del cantiere tedesco rispetto a quella del cantiere olandese.

Le differenze nelle caratteristiche tecniche delle navi oggetto delle offerte non giustificano la conclusione che i cantieri non siano in posizione di concorrenza per la stessa commessa. Le offerte dei cantieri infatti si basavano entrambe sullo stesso invito a presentare un'offerta rivolto dall'armatore tedesco ed è perfettamente normale che cantieri diversi presentino progetti con caratteristiche tecniche diverse. Tali differenze, unitamente a qualità, tempi di consegna e calcolo del prezzo in un'economia di mercato, e non il livello dell'aiuto offerto dallo Stato, costituiscono i normali parametri sui quali dovrebbe basarsi la scelta dell'armatore. Affermare che i cantieri non sono in concorrenza per lo stesso contratto significherebbe scalzare il sistema dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 87/167/CEE e privare la Commissione di uno strumento essenziale nel proseguimento della politica sugli aiuti prevista da detta direttiva.

Data la conferma esplicita del governo olandese che la concorrenza fra i cantieri interessati è continuata sino alle fasi finali della gara e considerando la circostanza che è stato il governo tedesco a modificare successivamente in aumento i propri piani di aiuto e che un cantiere tedesco

(1) GU n. C 336 del 31. 12. 1988, pag. 2.

si è successivamente aggiudicato il contratto, la Commissione deve concludere nel senso che continuano a sussistere le circostanze che impongono di trattare il presente caso a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva summenzionata.

Se anche fosse corretta l'affermazione del governo tedesco, non giustificherebbe una modifica delle conclusioni di cui sopra. È una circostanza normale infatti che un armatore in una certa fase della gara scelga un cantiere con il quale continuare il negoziato in maniera più approfondita. Questo non toglie che inizialmente sussistesse una situazione di concorrenza per l'aggiudicazione del contratto e che i livelli di aiuto proposti dagli Stati membri interessati abbiano influenzato la scelta del cantiere da parte dell'armatore.

In conformità della sua dichiarazione iscritta nel verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1986 di cui sopra, la Commissione vigilerà, in base ai poteri di controllo di cui è investita a norma dell'articolo 11 della direttiva 87/167/CEE, affinché il governo tedesco non conceda successivamente un eventuale aiuto diretto a coprire le perdite subite in conseguenza dell'accettazione di un ordine sotto costo, in quanto i contratti che hanno fatto oggetto della procedura dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva non possono essere inclusi nella base di calcolo degli altri aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano notificato dal governo tedesco il 10 giugno 1988 relativo alla concessione di un aiuto alla costruzione di una nave cisterna per il trasporto di vino di 1 700 t di stazza lorda compensata per conto dell'armatore tedesco Paul Häse KG, avente la forma di un aiuto diretto al cantiere di costruzione, pari al 16,6 % del valore contrattuale al netto dell'aiuto, non può essere considerato compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il governo tedesco è tenuto a non mettere in atto tale piano di aiuti. Esso deve informare la Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione delle misure da esso adottate per abolire tale piano di aiuti.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente